


Fisco

**Gli effetti della regolarizzazione**  
IL RIENTRO DEI SOGGETTI GIURIDICI



**La spinta. Con lo scudo «rimpatri» anche dalla Ue a fisco leggero**  
**Da valutare bene. Le conseguenze e il prelievo fiscale connesso**

# Società in fuga dai «paradisi»

Da Lussemburgo, Montecarlo, Svizzera crescono le richieste di trasferimento in Italia

Angelo Busani

Si infittiscono in questi giorni - per effetto dello scudo fiscale - le richieste di informazioni da parte dei clienti a commercialisti, notai e avvocati d'affari per capire le modalità da seguire al fine di "importare" in Italia società costituite all'estero, in maggior parte lussemburghesi (ma anche monegasche, svizzere e inglesi).

Il primo passo da compiere in questi casi è di organizzare l'adozione, da parte della società straniera, di una deliberazione di trasferimento della sede:

**IL PRIMO PASSO**

Occorre verificare che l'ordinamento straniero non consideri l'operazione come una causa di cessazione o scioglimento

questo presuppone che l'ordinamento nel quale la società è incardinata consenta il trasferimento all'estero della sede delle società incorporate in quell'ordinamento (come d'altronde è normale che sia in ambito Ue, in base al principio della libertà di stabilimento). In altri termini, occorre verificare che l'ordinamento nel quale è incorporata la società che intende trasferire la propria sede non consideri il trasferimento di sede come una causa di cessazione o di scioglimento della società stessa, il che renderebbe difficile o impossibile l'operazione di trasfe-

rimento, anche per le disastrose conseguenze fiscali che potrebbero derivarne.

La deliberazione di trasferimento sede viene normalmente adottata nel Paese dove la società ha la sua attuale sede, poiché la legge applicabile a questa delibera è appunto, nella quasi assoluta totalità dei casi, quella di tale Stato; non sarebbe però vietato svolgere l'assemblea in Italia, ma è difficile che un professionista italiano accetti di lavorare applicando una legge straniera con la quale normalmente non ha dimestichezza, a meno che questi non abbia il percorso "tracciato" da un collega fidato operante nell'ordinamento cui appartiene la società che progetta il trasferimento della propria sede.

La delibera straniera di solito contiene, oltre alla decisione di trasferire la sede, anche altre indispensabili risoluzioni, qualora essa intenda, come di solito accade, adottare la legge italiana come propria legge regolatrice; in particolare:

a) la decisione sulla forma giuridica societaria prescelta nell'ambito di quelle previste nel nostro ordinamento e su come sia, di conseguenza, articolato lo statuto della società una volta che essa si sia trasferita;

b) la decisione di nominare gli organi societari di amministrazione e di controllo conformi al diritto italiano;

c) la decisione di approvare una situazione patrimoniale aggiornata della società che trasferisce la sede (di norma, riferita a

data non anteriore ai quattro mesi dalla data della delibera di trasferimento) in modo da legittimare il fatto che la società trasferita sia dotata di un capitale sociale formato con modalità ritenute "idonee" anche per il nostro ordinamento.

A volte capita che la delibera della società straniera contenga però solo la decisione di trasferire la sede, il che comporta la necessità di riunire di nuovo l'assemblea dei soci in Italia per adottare le decisioni occorrenti almeno in tema di forma societaria, statuto e organi corporativi, affinché la società stessa assuma un assetto compatibile con il diritto italiano.

Un aspetto particolarmente delicato è poi proprio quello, già sopra accennato, inerente il fatto che nella delibera della società straniera deve anche essere espressa la volontà dei soci circa la legge applicabile alla società una volta trasferita la sede in Italia; di solito, la società che trasferisce in Italia la sede adotta ovviamente la legge italiana (e quindi deve strutturarsi di conseguenza), ma potrebbe capitare anche che la società trasferita voglia comunque mantenere a sé applicabile la legge dell'ordinamento nel quale essa è stata incorporata (così come riconosciuto possibile nelle citatissime sentenze Centros, Uberseering e Inspire Art della Corte di giustizia Ue).

In quest'ultimo caso si avrà dunque una società con sede in Italia e operante in Italia che però segue regole organizzative di-

verse da quelle che disciplinano le società di diritto italiano.

La delibera straniera giunge in Italia normalmente in copia autentica rilasciata da un notaio. Occorre che questa copia contenga l'attestazione di autenticità («apostille») del documento straniero da parte dell'autorità dello Stato di provenienza del documento stesso preposta a queste verifiche (a meno che lo Stato di provenienza abbia con l'Italia una convenzione che consenta la circolazione transfrontaliera dei documenti privi di apostille, come capita per Francia e Germania).

Per essere introdotta nel registro imprese italiano, la delibera straniera, normalmente adottata in lingua straniera, va prima depositata (con la traduzione in italiano) negli atti di un notaio italiano, il quale poi provvede alla pubblicità camerale. Di solito, all'atto di deposito il notaio richiede un certificato del registro delle società del Paese di provenienza al fine di desumere gli esatti «dati anagrafici» della società che si trasferisce.

Per effettuare la pubblicità nel registro imprese italiano occorre poi che, così come accade per l'iscrizione delle società che si costituiscono in Italia, la società che si trasferisce sia dotata del codice fiscale - partita Iva italiani e dell'indirizzo di posta elettronica certificata (Pec). Infine, i nominati negli organi sociali devono depositare la loro firma mediante l'apposita modulistica camerale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Nella prassi

**1 IL «PASSAGGIO» DELLA SEDE**

Le regole operative del registro imprese in vigore nelle Camere di commercio della Lombardia per il trasferimento della sede legale di società da un paese Ue o extrale in Italia (articolo 2436, Codice civile)

**Termine**

30 giorni dal deposito dell'atto presso l'archivio notarile ovvero presso un notaio italiano, comunque entro 45 giorni dalla data dell'atto

**Obbligato al deposito**

Notaio italiano/conservatore dell'archivio notarile (se la società è di tipo capitalistico, il deposito dell'atto estero e la conseguente iscrizione nel registro imprese italiano potrà essere effettuata esclusivamente da notaio)

**Documenti**

- Modello S1 compilato seguendo le istruzioni previste per l'iscrizione della società (codice atto A01)
- Distinta «Fedra» firmata digitalmente dal notaio italiano/conservatore dell'archivio notarile

**Allegati**


- Copia autentica dell'atto modificativo scansionata o in formato Pdf firmata digitalmente dal soggetto che sottoscrive la distinta Fedra
- Statuto o testo dei patti sociali

**Costi**

- Bollo: 65 € (per le società di capitali), 59 € (per le società di persone)
- Diritti di segreteria: 90 € (escluse le società semplici che corrispondono al diritto di segreteria di 18 €)

**2 LE ALTERNATIVE SUI BENI**

Come valutare i beni quando la società rientra in Italia



A. Bu.  
© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Beni d'impresa tra costo storico e valore di mercato

Luca Miele

In caso di trasferimento di sede in Italia, quale valore fiscale va attribuito ai beni dell'impresa che fa il suo ingresso nel territorio dello Stato? Occorre scegliere il costo storico di acquisizione o il valore di mercato dei cespiti al momento del trasferimento? Il tema si presta a soluzioni diverse.

L'analisi del costo storico è fondata sul presupposto che il trasferimento di sede non configuri un'ipotesi di realizzo e sia assimilabile alle operazioni straordinarie non realizzative per le quali è previsto un regime di neutralità. Il mantenimento del costo storico appare, inoltre, più aderente alla disposizione dell'articolo 65, comma 3-bis, del Tuir, in merito all'immissione nel regime di impresa di beni strumentali provenienti dal patrimonio personale dell'imprenditore individuale.

Punto di vista radicalmente opposto è quello della prevalente dottrina che sostiene, invece, il criterio del valore normale basato sul principio di ripartizione della potestà impositiva tra i diversi Stati, il quale risulta rispettato solo se al momento dell'ingresso nella sfera impositiva italiana si attribuisce rilevanza ai plusvalori maturati all'estero. In altre parole, il riconoscimento del valore normale consente di dividere le plusvalenze maturate in Italia da quelle maturate all'estero prima del trasferimento; inoltre, evita l'importazione di minusvalenze latenti in un altro Stato laddove il valore corrente è inferiore al costo storico.

Questa soluzione si fonda anche sulla circostanza che il recepimento del costo fiscale estero introdurrebbe nel sistema interno un valore determinato in capo al soggetto non residente mediante utilizzo di criteri fiscali esteri, del tutto estranei al nostro ordinamento. Il valore corrente dovrebbe essere riconosciuto indipendentemente dal pagamento di un'imposta in uscita nel Paese estero.

La prassi delle Entrate sin qui elaborata (risoluzioni 67/E/2007 e 345/E/2008) ha cercato di rappresentare, in presenza di una lacuna normativa, una posizione intermedia. L'Agenzia, infatti, ha affermato che, in assenza di una disposizione ad hoc, l'ingresso dei beni potrebbe avvenire al costo storico o al valore corrente. Il primo criterio è quello più idoneo nei casi di assenza di atti di natura traslativa - come i trasferimenti di sede - poiché permette di garantire la continuità dei valori fiscalmente riconosciuti ed è alla base degli ordinari principi di determinazione del reddito d'impresa.

Il valore corrente è, invece, il criterio più idoneo: 1) nei casi di discontinuità giuridico-tributaria che comportano la fuoriuscita di beni dal regime di impresa del soggetto passivo d'imposta; 2) in ipotesi di Stati esteri che applicano una tassazione in uscita sui plusvalori latenti, in quanto è l'unico in grado di evitare fenomeni di doppia tassazione.

In pratica, secondo il fisco, il costo storico è più idoneo in ipotesi di trasferimenti di residenza realizzati in assenza di atti traslativi dei beni ma l'applicazione di una exit tax da parte dello Stato estero richiede, invece, l'ingresso dei beni al valore corrente poiché altrimenti vi sarebbe una ingiustificata penalizzazione per la società che trasferisce la propria residenza. La soluzione dell'Agenzia, quindi, subordina il valore da attribuire ai beni in entrata alle scelte effettuate nello Stato estero nell'esercizio della potestà impositiva.

La problematica, in prospettiva, presenterà sempre maggiori criticità in quanto le tassazioni in uscita possono costituire una restrizione alla libertà di stabilimento, come dimostrano i recenti "richiami" degli organi comunitari nei confronti dei Paesi che prevedono exit taxes, e, quindi, è verosimile che sarà sempre maggiore il numero degli Stati che differirà al momento del realizzo la tassazione dei plusvalori maturati all'atto del trasferimento. L'evoluzione costringe a interrogarsi, più di quanto non si faccia già, su quale sia il momento in cui riconoscere in ingresso il valore normale: quello del trasferimento di sede o quello in cui la exit tax è concretamente corrisposta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'iter da seguire. Costi contenuti

## Lo spostamento paga l'imposta di registro fissa

Trasferire la società dall'estero in Italia scatta l'imposta di registro. L'articolo 2 del Testo unico dell'imposta di registro (il Dpr 131/86) dispone infatti l'assoggettamento a registrazione delle «operazioni delle società ed enti esteri indicate nell'articolo 4» del medesimo Testo unico. A sua volta, l'articolo 4 («Operazioni di società ed enti esteri») prevede che di regola siano «soggetti a registrazione», tra gli altri, gli atti e le operazioni di trasferimento nel territorio italiano della sede legale di società straniere.

Si tratta però di una norma che non deve sollevare alcuna preoccupazione. Essa venne infatti introdotta nel nostro ordinamento quando i conferimenti nel capitale sociale erano tassati con l'imposta di registro proporzionale, per impedire il risultato elusivo che si sarebbe potuto

perseguire istituendo una società o altro ente all'estero e poi stabilendo in Italia la sua sede o la sua attività, e così cercando di evitare il pagamento dell'imposta di registro proporzionale propria dei conferimenti in sede di

**PRIMA DELL'USO**

L'atto formato all'estero da iscriverne nel registro delle imprese va depositato da un notaio oppure all'archivio distrettuale

costituzione della società o dell'ente oppure in sede di aumento del suo patrimonio o del suo capitale sociale.

Oggi la ragione di questa norma è praticamente venuta meno, in quanto qualsiasi tipo di conferimento (fatta eccezione

per quelli aventi a oggetto beni immobili) è soggetto alla applicazione della sola imposta di registro in misura fissa (articolo 4 della tariffa, parte prima, allegata al Dpr 131/86). Cosicché, la tassazione delle «operazioni di società ed enti esteri di cui all'articolo 4 del testo unico» dell'imposta di registro, si risolve nell'applicazione della mera imposta fissa, che attualmente ammonta a 168 euro.

Sotto il profilo delle procedure da compiere per le operazioni di società ed enti esteri che si trasferiscono, occorre distinguere:

a) se vi è un atto scritto dal quale queste operazioni risultino, e se questo atto sia formato in Italia, esso va sottoposto a registrazione secondo le regole ordinarie di registrazione degli atti scritti formati in Italia;

b) se l'atto scritto sia formato all'estero oppure se le operazio-

ni in questione (ad esempio: di istituzione di una sede) siano eseguite a prescindere da un atto scritto e quindi «non risultino da atto scritto», esse vanno denunciate, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Testo unico dell'imposta di registro, nel termine di cui all'articolo 13, comma 4, e cioè «entro venti giorni dalla istituzione o dal trasferimento della sede amministrativa, legale o secondaria nel territorio dello Stato»;

c) se l'atto sia formato all'estero e sia destinato ad essere iscritto nel registro delle imprese italiane, occorre che esso, «prima di farne uso nel territorio dello Stato italiano», sia depositato presso un notaio o presso l'archivio notarile distrettuale (articolo 106, n. 4, legge 16 febbraio 1913, n. 89), ciò da cui consegue l'applicazione dell'imposta fissa di registro per il verbale di deposito (articolo 11, comma 1, tariffa parte prima allegata al Dpr 131/86) nonché di un'altra imposta fissa per l'atto depositato.

A. Bu.  
© RIPRODUZIONE RISERVATA



## Le nuove opportunità dello Scudo Fiscale

Modalità operative, procedure e scadenze

Palermo, 10 novembre (Orario 17.00-19.30) - Grand Hotel et Des Palmes, Via Roma, 398

Banca Monte dei Paschi di Siena in collaborazione con Il Sole 24 ORE propone un tour di sei incontri sul territorio per approfondire contesto giuridico, opportunità e procedure della nuova normativa attraverso il confronto con gli esperti del settore.

**I TEMI**

- Le novità dello Scudo Fiscale ter
- Procedure, obblighi e effetti in termini di protezione fiscale
- Aspetti legali e penali
- Il ruolo della banca tra tutela del patrimonio e qualità del servizio

**I RELATORI**

- Salvatore Padula, Capo Redattore, Il Sole 24 ORE del Lunedì
- Carlo Gaeta, Responsabile Area Territoriale Sicilia Banca Monte dei Paschi di Siena

- Gianluca Cristofori, Dottore Commercialista Cristofori & Partners
- Simona Ficola, Dottore Commercialista, Studio legale tributario Santacroce Procida Frusciante
- Eugenio Periti, Private Banking, Gruppo Montepaschi

La partecipazione agli incontri è libera e gratuita fino ad esaurimento posti. Si prega di confermare la propria presenza. Per aggiornamenti e iscrizioni [www.ilssole24ore.com/tourmps](http://www.ilssole24ore.com/tourmps) e tel. 02.4587.020

Per informazioni sullo Scudo Fiscale, il Gruppo Montepaschi mette a disposizione un Numero Verde dedicato 800.128289

Organizzazione con sistema di qualità certificato ISO 9001:2000

Servizio Clienti  
Tel. 02 4587.020 Fax 02 4587.025  
info@formazione.ilssole24ore.com

GRUPPO 24 ORE  
La cultura dei fatti

Il Sole 24 ORE Formazione  
Via Monte Rosa, 91 - Milano  
Piazza dell'Indipendenza, 23 - Roma